

ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO SETTORE TERZIARIO PER LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
(CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO DI IMOLA)

Il giorno 10 gennaio 2011

tra

Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Bologna rappresentata dal Direttore Giancarlo Tonelli assistito da Paola Fontanelli e Franco Entilli

e

la Filcams Cgil Bologna rappresentata da Valter Sgargi, la Fisascat Cisl Bologna rappresentata da Malgara Cappelli e Uiltucs Uil Bologna rappresentata da Stefano Franzoni

Premesso

- che la grave crisi economica del precedente biennio potrebbe produrre effetti anche nell'anno 2011 nel territorio bolognese coinvolgendo, tra gli altri, il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- che continua quindi ad essere a forte rischio la continuità di numerose imprese del settore determinando la perdita del patrimonio professionale espresso da tutti gli addetti in esso occupati;
- che obiettivo comune delle parti continua ad essere la salvaguardia dell'occupazione;
- che le Parti riconoscono gli ammortizzatori in deroga quale strumento privilegiato per consentire la prosecuzione dell'attività aziendale delle imprese del settore non essendo operativi nell'ambito della bilateralità di riferimento strumenti di sostegno al reddito alternativi o complementari;

Tutto ciò premesso le Parti, con espresso riferimento alle sole aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio e Filcams, Fisascat e Uiltucs, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale, ritengono utile promuovere anche altre forme di intervento per il mantenimento occupazionale e a sostegno del reddito di lavoratori colpiti dalla crisi.

Nell'anno 2011, in via straordinaria, Ebiterbo destinerà le risorse residue stanziare dagli accordi del 23/3/2009 e del 29/1/2010 relativi agli anni 2009 e 2010 per finanziare iniziative di sostegno al reddito di cui al presente accordo, in aggiunta alle casistiche di sostegno al reddito ordinario già previste dall'Accordo del 2007 e successive integrazioni.

Gli interventi previsti, riservati esclusivamente ai dipendenti con una anzianità di servizio non inferiore a tre mesi presso la stessa azienda, non percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o vecchiaia, da parte di gestione pensionistiche obbligatorie, compresi gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, se gli interventi sono compatibili con la durata del contratto a termine, saranno i seguenti:

1. Interventi per il mantenimento occupazionale.

1.1. Nelle aziende che sottoscriveranno, con le Organizzazioni Sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo territoriale, un contratto di solidarietà ai sensi della legge 236/93 nel periodo 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, che preveda che l'Azienda riversi il contributo ministeriale ad essa destinato ai lavoratori e che si impegnino a non utilizzare nel periodo di applicazione dell'accordo lavoro somministrato, Ebiterbo riconoscerà ai lavoratori dipendenti coinvolti nel contratto di solidarietà, un ulteriore intervento integrativo pari al 25% della retribuzione lorda persa; la retribuzione sarà quella presa a riferimento al fine della quantificazione del contributo erogato dal Ministero del Lavoro in applicazione del contratto di solidarietà, tenuto conto di un tetto massimo mensile per singolo lavoratore di € 300, con riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale.

L'Azienda che intende accedere a tale intervento, comunicherà alle Organizzazioni Sindacali, anche per il tramite della propria Associazione Datoriale, lo stato di crisi e la necessità di sottoscrivere un contratto di solidarietà. Allegati alla suddetta comunicazione o nel corso del primo incontro l'azienda fornirà i dati dell'organico e dell'eventuale utilizzo di ore straordinarie,

supplementari del semestre precedente, delle ferie e permessi residui e dichiarazione di non utilizzo di manodopera somministrata.

Nell' accordo saranno specificati la tipologia degli interventi necessari, i motivi, i nominativi dei lavoratori interessati e la durata dell'accordo. I contratti di solidarietà o gli accordi sindacali saranno stipulati presso la sede dell'Ente Bilaterale o presso la sede dell'Azienda.

L'intervento integrativo pari al 25% della retribuzione lorda persa di cui al presente articolo, sarà riconosciuto anche in caso di proroghe concordate di contratti di solidarietà attivati nel corso del 2010.

1.2. Nelle sole aziende con un dipendente l'accordo sindacale potrà prevedere la riduzione dell'orario di lavoro; in tal caso Ebiterbo interverrà con una integrazione pari al 50% della retribuzione persa conseguentemente alla riduzione d'orario nel limite massimo del 50% dell'orario di lavoro settimanale originario fino ad un massimo di 520 ore (riproporzionate per i part time) nell'arco di 12 mesi e con un massimale orario pari a 7 euro.

Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

1.3.

Per sostenere il reddito dei lavoratori, nel periodo successivo ai primi 12 mesi di cig in deroga e in caso di proroga del trattamento di integrazione salariale, Ebiterbo riconoscerà agli stessi un importo forfettario pari a Euro 20 settimanali. Tale importo verrà riconosciuto esclusivamente ai lavoratori interessati ad un periodo di sospensione o riduzione dal lavoro che interessi almeno 30 giorni lavorativi. Nel caso di ulteriori proroghe di cig in deroga tale importo forfettario sarà pari a 60 euro settimanali.

2. Interventi di sostegno alla disoccupazione

In tutti i casi di crisi aziendali che, successivamente alla fruizione di tutti gli strumenti atti ad evitare i licenziamenti di cui ai punti precedenti e all'utilizzo degli ammortizzatori in deroga, determinino la necessità di intervenire sui livelli occupazionali, saranno assicurati i seguenti trattamenti:

a) ai lavoratori dipendenti iscritti nelle liste di mobilità nell'anno 2011 che, ai sensi delle vigenti disposizioni non fruiscono dell'indennità di mobilità di cui alla legge 223/91 né dell'indennità di mobilità in deroga, e che accederanno all'indennità di disoccupazione ordinaria, verrà corrisposto un intervento integrativo alle indennità spettanti sopraindicate pari a € 75,00 lordi settimanali dalla ventisettesima alla trentacinquesima settimana e € 100,00 lordi settimanali dalla trentaseiesima alla cinquantesima settimana.

Al termine dei periodi sopraindicati ai lavoratori che si trovino ancora in stato di disoccupazione verrà erogato un contributo lordo una tantum di € 400,00.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale tali importi saranno riproporzionati in base alla percentuale del part time.

b) Ai lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo determinato, privi dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione ordinaria o ridotta, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al termine prefissato, sarà corrisposto un importo a titolo di integrazione al reddito, pari a 100 euro settimanali se a tempo pieno, fino ad un massimo di 13 settimane ed esclusivamente durante lo stato di disoccupazione.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale tali importi saranno riproporzionati in base alla percentuale del part time.

c) Tale erogazione sarà assicurata anche ai lavoratori a tempo indeterminato privi dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione ordinaria o ridotta e agli apprendisti.

3. Interventi in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo

3.1. Per tali casi, su specifica istanza del lavoratore, da presentare ad Ebiterbo tramite una delle OOSS firmatarie del presente accordo a cui aderisce e/o conferisce mandato a verificare le possibilità del ripristino del rapporto di lavoro, la domanda timbrata da una delle suddette OOSS va recapitata ad Ebiterbo a partire dalla data di ricevimento della comunicazione del licenziamento e

comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, per conto del lavoratore che sia stato licenziato per crisi aziendale o occupazionale e che non abbia fruito degli strumenti di sostegno al reddito di cui al presente accordo o degli ammortizzatori in deroga verrà corrisposto un intervento integrativo lordo pari al 30% dell'indennità di disoccupazione spettante per un massimo di 13 settimane. Se il lavoratore, all'atto del licenziamento, abbia un'età pari o superiore a 50 anni, l'intervento integrativo sarà concesso fino ad un massimo di 26 settimane.

Gli stessi interventi saranno riconosciuti anche in caso di dimissioni per giusta causa e a integrazione dell'indennità di disoccupazione erogata dall'Inps.

3.2. Ai lavoratori apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo e iscritti alle liste di disoccupazione senza percepire l'indennità di disoccupazione da parte dell'Inps, verrà corrisposto un importo giornaliero lordo pari a Euro 30 da riproporzionare per i lavoratori part time. Tale importo verrà erogato per un periodo massimo di 90 giorni di calendario o per un numero minore di giornate intercorrenti dalla data di risoluzione per giustificato motivo oggettivo alla data di scadenza del contratto di apprendistato.

4. Interventi di assistenza fiscale

Ebiterbo sottoscriverà apposite convenzioni con Caaf autorizzati per la compilazione della dichiarazione dei redditi a cui sono obbligati tutti i lavoratori che, a causa della crisi hanno percepito o percepiranno nel corso degli anni 2010-2011 interventi di sostegno al reddito da parte di Ebiterbo o da parte dell'Inps (ammortizzatori in deroga o ordinari), ivi compresi i lavoratori che per effetto della cessazione del rapporto di lavoro abbiano attraversato periodi di disoccupazione nel corso del suddetto biennio percependo indennità di DS o indennità di mobilità.

5. Accesso al F.S.R.

5.1. L'accesso al Fondo Sostegno al Reddito di cui al presente accordo sarà previsto per tutte le aziende associate ad Ebiterbo dal 1 agosto 2004 o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.

5.2. Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL TDS, abbiano omesso di versare il contributo ad Ebiterbo corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota dello 0,10%, è prevista a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,15% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 24 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebiterbo esclusivamente la possibilità di accesso :

- a) all'intervento integrativo al contratto di solidarietà di cui al punto 1.1 e 1.3 del presente accordo;
- b) all'intervento in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo di cui al punto 3.1. e 3.2 del presente accordo.

5.3. Nel caso di aziende non iscritte ad Ebiterbo che non abbiano applicato quanto previsto nel punto precedente, è prevista la possibilità di accesso al FSR di cui al presente accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,15% calcolato su paga base e contingenza di tutti i dipendenti in forza nel periodo intercorrente dal 1 agosto 2004 alla data di iscrizione ad Ebiterbo. Medesima facoltà è data anche alle aziende di cui al punto 5.2 per l'accesso alle casistiche in esso non regolamentate. Quanto previsto dal presente accordo varrà per tutti gli accordi sindacali sottoscritti fino al 31/12/2011 e, per quanto riguarda i punti 3.1 e 3.2 esclusivamente per i licenziamenti comminati entro il mese di dicembre 2011.

Le Parti si impegnano a dare la più ampia diffusione dei contenuti del presente accordo; inoltre, visto il contenuto innovativo e l'eccezionalità del contesto economico, convengono di monitorare periodicamente gli interventi finanziati o di introdurre eventuali correttivi al presente accordo anche alla luce di eventuali modifiche e/o all'evoluzione del quadro normativo.

Confcommercio Imprese per l'Italia

Ascom della Provincia di Bologna

Guido Tonelli

Antonio...
pag. 3 di 3

Filcams - CGIL Bologna

Fisascat - CISL Bologna

Uiltucs - UIL Bologna